

Codice A1012B

D.D. 28 settembre 2023, n. 507

**Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016, per il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021 - 2027, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema ...**



**ATTO DD 507/A1012B/2023**

**DEL 28/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata**

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016, per il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021 – 2027, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 270 del 22.5.2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021 – 2027, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 in quanto, come indicato nella nota della Direzione Competitività del Sistema Regionale prot. n. 5615/A19000 del 22.5.2023, pervenuta al Settore Contratti in data 22.5.2023 prot. n. 21598 del 22.5.2023, la mancata aggiudicazione avrebbe comportato un grave danno all'interesse pubblico destinato a soddisfare, poiché, come precisato nella suddetta nota, il supporto dell'Assistenza Tecnica risultava indispensabile per la definizione del SiGeCo (scadenza 30.6.2023) nonchè per implementare celermente le misure del PR-FESR 2021-2027 programmate, il cui avvio tardivo avrebbe potuto condizionare il raggiungimento dei target di spesa esponendo l'Amministrazione regionale al rischio di disimpegno delle risorse ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) 2021/1060 all'A.T.I. LATTANZIO KIBS S.p.A. - ARCHIDATA S.r.l. corrente in Milano – Via Cimarosa n. 4, per l'importo di € 4.131.680,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari a € 908.969,60, per un totale pari a € 5.040.649,60 ofi., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal Raggruppamento in

sede di offerta;

- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., presso A.N.A.C., sul FVOE e sul Sistema di Certificazione antimafia (SICEANT) dell'informativa Antimafia, in capo al Raggruppamento aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari; mentre le informative, pur non essendo ancora pervenute, essendo decorsi i termini di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 medesimo, si può procedere alla stipula del relativo contratto sottoponendo tuttavia il medesimo a condizione risolutiva, qualora pervenisse successivamente un'informazione antimafia c.d. interdittiva;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021 – 2027, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2011;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";

- dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 286 del 30.5.2023

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- - Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- - L. 23/2014;
- - L. 190/2012 nonché la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;
- - artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- - artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- - D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- - D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

*determina*

- di dare atto che con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata n. 270 del 22.5.2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021 – 2027, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 in quanto, come indicato nella nota della Direzione Competitività del Sistema Regionale prot. n. 5615/A19000 del 22.5.2023, pervenuta al Settore Contratti in data 22.5.2023 prot. n. 21598 del 22.5.2023, la mancata aggiudicazione avrebbe comportato un grave danno all'interesse pubblico destinato a soddisfare, poiché, come precisato nella suddetta nota, il supporto dell'Assistenza Tecnica risultava indispensabile per la definizione del SiGeCo (scadenza 30.6.2023) nonchè per implementare celermente le misure del PR-FESR 2021-2027 programmate, il cui avvio tardivo avrebbe potuto condizionare il raggiungimento dei target di spesa esponendo l'Amministrazione regionale al rischio di disimpegno delle risorse ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) 2021/1060 all'A.T.I. LATTANZIO KIBS S.p.A. - ARCHIDATA S.r.l. corrente in Milano – Via Cimarosa n. 4, per l'importo di € 4.131.680,00 o.f.e., oltre I.V.A. pari a € 908.969,60, per un totale pari a € 5.040.649,60 of.i., subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all'avvenuta verifica presso ANAC circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal Raggruppamento in sede di offerta;

- di dare atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., presso A.N.A.C., sul FVOE e sul Sistema di Certificazione antimafia (SICEANT) dell'informativa Antimafia, in capo al Raggruppamento aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e che le medesime sono risultate regolari; mentre le informative, pur non essendo ancora pervenute, essendo decorsi i termini di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 medesimo, si può procedere alla stipula del relativo contratto sottoponendo tuttavia il medesimo a condizione risolutiva, qualora pervenisse successivamente un'informazione antimafia c.d. interdittiva;

- di dichiarare l'avvenuta efficacia della determinazione n. 270 del 22.5.2023 di aggiudicazione definitiva in via di urgenza del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**

**CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) PER IL PERIODO 2021-2027, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/1060.**  
**Importo: € 4.131.680,00 oltre I.V.A.**

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 455 del 06/12/2022 del Responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale" si è dato avvio alla procedura di acquisizione del servizio suindicato, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), in attuazione dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 d.lgs. 50/2016 e 67 dir. 2014/24/UE, approvando nel contempo il progetto del servizio, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito: capitolato);

- con determinazione del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale n. 15 del 19/1/2023, si è proceduto all'approvazione del bando e del disciplinare di gara;

- con determinazione n. 144 del 22/3/2023 del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti;

- con ulteriore determinazione n. 270 del 22/05/2023 del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto all'A.T.I. LATTANZIO KIBS S.p.A. - ARCHIDATA S.r.l., corrente in Milano, Via Cimarosa, 4.

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

**la Regione Piemonte** (C.F. n. ) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 23/2008, dalla Responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale" Dott.ssa Giuliana FENU, nata a \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale in Torino, Via Nizza n. 330, di seguito denominata il o la "Committente";

la **LATTANZIO KIBS S.p.A.**, (P.I. ), corrente in Milano, Via Cimarosa 4, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano al numero \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. costituita con atto rogito notaio , notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. - Raccolta n. del 7/6/2023 registrato all' Agenzia delle Entrate Roma 1 il 9/6/2023 al n. \_\_, con:

- **ARCHIDATA S.r.l.** - corrente in Milano, Via Fabio Filzi 27 - indirizzo (P.I. ) mandante; domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della società, in seguito denominata "l'Appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **RICHIAMI**

1. Le premesse al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

2. L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara" e nell'offerta tecnico-economica, i quali sono parte integrante del Contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

3. Costituiscono, altresì, parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, di cui all'art. 12.2
- b) il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, di cui all'art. 12.3
- c) le polizze fideiussorie di cui all'art. 11.

#### **Art. 1. DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Contratto, si applicano le definizioni contenute al par. 1 del capitolato.

#### **Art. 2. CIG - CUP - CUI**

1. Il CIG della procedura d'appalto è il seguente: 96093259D7.

2. Il CUP assegnato al progetto è il seguente: J11C22001100009.

3. I codici CIG e CUP dovranno essere riportati nelle fatture che l'appaltatore emetterà (ai sensi dell'art. 25 d.l. 66/2014 convertito in l. 89/2014



e dell'art. 1 decreto del Ministero delle Finanze 24/8/2020 n. 132) e negli strumenti di pagamento (ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010) ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il CUI attribuito al presente servizio nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Piemonte è il seguente: S80087670016202100049.

### **Art. 3. RUP - DEC**

1. I nominativi del RUP e del DEC sono stati comunicati all'appaltatore con nota del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale prot. n. 5674 del 23/05/2023. Eventuali modifiche saranno segnalate con apposita corrispondenza formale.

2. Il RUP e il DEC svolgeranno le attività ad essi affidate dal d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di attuazione.

### **Art. 4. OGGETTO**

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di consulenza e assistenza tecnica in materia di sostegno all'attuazione ed implementazione, di sorveglianza/monitoraggio delle azioni cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito del Programma Regionale (PR) di cui all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita

e dell'occupazione" per il periodo 2021/2027 - ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/1060 - nonché l'assistenza alle attività di chiusura del PR FESR 2021/2027. In particolare, con l'espressione «Servizi di assistenza tecnica» si fa riferimento all'insieme di attività indicate al paragrafo 5 del Capitolato, le quali hanno l'obiettivo generale di sostenere l'attuazione del PR dotando l'Amministrazione regionale di strumenti operativi, competenze e supporti che consentano il raggiungimento di elevati livelli di efficacia, di efficienza e di esecutività nell'utilizzo delle risorse del PR stesso, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 105 del Reg. (UE) 2021/1060 riguardo al "Disimpegno".

2. Il servizio è articolato nelle macro aree di attività indicate al paragrafo 5 del Capitolato d'appalto, che si richiama integralmente.

3. Relativamente ai contenuti tecnici di ciascuna delle predette aree di attività, si richiamano integralmente i paragrafi 4 e 5 del Capitolato.

4. Le attività, fra quelle indicate nel Capitolato, che la committente ha già dovuto eseguire, anche in parte, senza il supporto specialistico dell'Appaltatore, a causa delle scadenze imposte dalla Commissione Europea o dalla normativa in materia di Fondi Strutturali verranno sostituite da altre attività che saranno puntualmente definite, di comune accordo fra le parti, nei piani di lavoro.

**Art. 5. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL  
SERVIZIO**

1. Si richiama integralmente il par. 6 del Capitolato.

**Art. 6. GRUPPO DI LAVORO**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto con il gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, conformemente a quanto stabilito al par. 8 del Capitolato.

2. L'appaltatore dovrà garantire, come previsto al par. 8.5 del capitolato, la presenza presso i locali della committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile, a richiesta dell'Amministrazione, fino a 5 (cinque) figure professionali con esperienza maturata in servizi di assistenza tecnica in ambito FESR.

3. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l'esecuzione del servizio né nel numero complessivo, né nelle figure professionali indicate, senza previo consenso della Committente. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, sia costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà comunicarlo con congruo anticipo e formulare richiesta scritta e motivata alla Committente, indicando le ragioni che rendono necessaria la sostituzione ed i nominativi e le referenze dei componenti che vengono proposti al posto di quelli approvati dalla Commissione giudicatrice o successivamente dalla Committente.

Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti. La committente si riserva di richiedere ulteriori nominativi se quelli proposti non sono ritenuti idonei.

4. Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

#### **Art. 7. DURATA DELL'APPALTO**

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino all'approvazione della documentazione di chiusura del P.R. 2021-2027 da parte della Commissione Europea. In particolare, poiché la relazione finale in materia di performance del P.R. può essere presentata fino al 15/02/2031 (art. 43 Reg. UE 2021/1060) e, dopo la presentazione, la Commissione Europea ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti, il supporto dell'Assistenza Tecnica deve comprendere anche tali attività ed estendersi fino al momento in cui la Commissione informerà l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione o detta relazione dovrà intendersi accettata ai sensi dell'art. 43 citato.

#### **Art. 8. ONNICOMPRESIVITÀ DEL CORRISPETTIVO**

1. Fermo restando che quanto indicato nel progetto

di servizio relativamente al calcolo della spesa per l'acquisizione dello stesso ed, in particolare, nella tabella riportante i costi del personale, è frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non è vincolante per l'Amministrazione o per l'aggiudicatario né nel numero di giorni/uomo né nella distribuzione del mix di figure professionali né, tantomeno, nel costo ipotizzato per ogni giornata/uomo, il prezzo del servizio è calcolato a corpo e si intende accettato dall'appaltatore alle condizioni tutte del presente contratto e del capitolato, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile a favore dell'appaltatore, salvo quanto previsto all'art. 17 riguardo la revisione dei prezzi.

#### **Art. 9. PIANO DI LAVORO**

1. L'appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'AdG, sulla base di un piano di lavoro annuale.

2. L'appaltatore dovrà trasmettere il primo piano di lavoro all'AdG entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi all'avvio dell'esecuzione del contratto e alla comunicazione, da parte della Committente, dei fabbisogni di supporto specialistico dei Settori regionali; tale piano riguarderà le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. I successivi piani di lavoro dovranno essere

inviati all'AdG entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni piano di lavoro descriverà, per l'annualità di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativamente alle diverse attività da espletare.

4. Il piano di lavoro si intenderà accettato dalla committente in assenza di comunicazioni all'appaltatore entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del piano. La committente potrà chiedere all'appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato; l'appaltatore entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta trasmetterà alla committente la proposta di modifica del piano di lavoro; la committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

5. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'appaltatore. Il committente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, accetterà le modifiche o invierà motivato diniego.

**Art. 10. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL  
CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi

tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (di seguito CONSIP) ai sensi dell'art. 26, c. 1, legge 23/12/1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della suddetta legge.

2. Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto alla Committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.

3. Anche al di fuori dei casi previsti ai punti 1 e 2, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 11. GARANZIE**

1. In fase di esecuzione del contratto sono richieste le seguenti garanzie ai sensi del d.lgs. 50/2016:

a) la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista all'art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione del prezzo d'appalto (pari al 20% come previsto all'art. 18), maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo quanto previsto all'art. 18. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

b) la garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, nella misura e con le forme e condizioni



previste all'art. 103 d.lgs. 50/2016, Polizza Fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da COFACE S.A. - Agenzia di Roma/042 - importo pari ad € 772.128,36. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso articolo 103, comma 5;

c) la garanzia per il pagamento del saldo, per l'importo e il tempo previsti all'art. 103, comma 6 d.lgs. 50/2016, secondo le medesime modalità previste per le altre garanzie nel disciplinare di gara.

2. Tutte le garanzie che l'appaltatore è tenuto a fornire devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere conformi agli schemi tipo previsti dalla normativa (approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2022)), devono inoltre contenere le clausole previste al comma 4 degli artt. 93 e 103 d.lgs. 50/2016 (espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile). Non saranno accettate polizze difformi da tali schemi-tipo o prive delle clausole contrattuali previste. La garanzia per l'anticipazione dovrà essere presentata in tempo

utile a consentire all'amministrazione le verifiche necessarie per accettare la garanzia.

**Art. 12. INCOMPATIBILITÀ. OBBLIGHI DI  
COMPORAMENTO. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

1. Si richiamano integralmente le cause di incompatibilità previste al par. 14 del capitolato.

2. L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33, disponibile alla seguente pagina del sito internet della Regione Piemonte:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/>), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto (nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità).

3. L'appaltatore è anche tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, espressamente accettato in sede di gara, che regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale

nell'ambito della procedura per l'affidamento del contratto e la successiva esecuzione dello stesso. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

4. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 13. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI  
SICUREZZA SUL LAVORO, TUTELA DEL LAVORO E DELLA  
PARITÀ' DI TRATTAMENTO**

1. Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza non essendovi il rischio di interferenze.

2. In adempimento dei commi 1 e 2 del medesimo art. 26 d.lgs. 81/2008, per la parte di servizio che

verrà svolta all'interno degli uffici regionali la Committente provvederà ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dell'appaltatore, sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (secondo il modello che sarà fornito dalla Committente).

3. Saranno, inoltre, fornite dalla Committente all'Appaltatore idonee informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nella sede regionale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella stessa.

4. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare alla Committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, c.8-bis d.lgs. 81/2008).

5. L'appaltatore dichiara (sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000) di rispettare il d.lgs. 81/2008 e le altre norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Committente potrà chiedere apposita documentazione per accertare la veridicità di tale dichiarazione.

6. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, c. 4 d.lgs. 50/2016). Qualora la Committente venga a conoscenza del mancato rispetto della norma citata, anche da parte di eventuali subappaltatori, l'irregolarità sarà segnalata agli organi competenti.

7. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

8. Per quanto riguarda eventuali imprese, anche subappaltatrici, con sede fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare

il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n. 72/2000. Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'appaltatore alla committente e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.

9. L'aggiudicatario è anche tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), definita dalla medesima legge come l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. In caso di

accertata violazione di tale principio (segnalata dalle associazioni che tutelano i soggetti citati o di cui la Committente sia venuta, in qualunque modo, a conoscenza) potrà essere applicata la penale prevista all'art. 20.

**Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) d.lgs. 50/2016.

**Art. 15. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI**

1. L'appaltatore si riserva di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto con riferimento alle prestazioni indicate in sede di offerta (nel DGUE) e produrrà la documentazione ai sensi di legge.

2. Per i sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 citato, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e le eventuali modifiche di tali informazioni che intervengano nel corso del sub-contratto. Analogo obbligo grava sull'appaltatore per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione

dell'appalto: i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto di tutto quanto previsto all'art. 105 anche nei rapporti con i subappaltatori, con le conseguenze e le responsabilità previste nel medesimo articolo.

#### **Art. 16. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, c. 12 d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), dopo la stipulazione del contratto il RUP sottoporrà al Responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale" un piano delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della committente sull'esecuzione delle prestazioni, in linea con quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato riguardo gli obblighi dell'appaltatore. Tale piano verrà comunicato all'appaltatore.

#### **Art. 17. REVISIONE DEI PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27/01/2022, n. 4 convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2022, n. 25, è ammessa la revisione del prezzo del contratto, in aumento o in diminuzione, qualora sia accertata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di



operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) superiore al 10% nel periodo compreso fra il mese/anno di stipulazione del contratto e il momento del pagamento del saldo annuale del corrispettivo. La revisione è consentita solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e si riferisce alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento nell'annualità considerata.

2. L'appaltatore può presentare formale motivata istanza di revisione in aumento del prezzo del contratto in occasione della presentazione della relazione sulle attività svolte nel periodo gennaio-maggio (per il pagamento della quota a saldo annuale) di cui all'art. 18.2 e comunque non prima di 24 mesi dall'inizio dell'esecuzione. La revisione può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità, salva la facoltà delle parti di accordarsi su periodi temporali maggiori. La revisione è concessa dal dirigente responsabile del contratto in seguito alla verifica - effettuata dal RUP - sulla sussistenza dei presupposti suindicati.

3. La revisione del prezzo dell'appalto in diminuzione è disposta dal dirigente responsabile del contratto qualora, dal confronto - effettuato dal RUP - fra l'indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto sia accertata una diminuzione dei prezzi superiore al 10%, per la relativa eccedenza. Anche la revisione in diminuzione è applicabile non prima

di 24 mesi dall'inizio dell'esecuzione del servizio. Il procedimento è preceduto da comunicazione di avvio dello stesso ai sensi della normativa nazionale e regionale sul procedimento amministrativo.

**Art. 18. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI  
PAGAMENTO**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007 n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013 n. 55) che dovranno essere inviate a: Regione Piemonte (P.IVA - C.F. ), Direzione Competitività del sistema regionale - codice univoco ufficio IPA .

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue:

a) acconti:

i) anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto, nei termini previsti all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016 per un importo pari a euro 826.336,00 (o.f.e.). Atteso che in data 1/6/2023 è stata avviata l'esecuzione anticipata del contratto e vista la Delibera A.N.A.C. n. 325 del 13 luglio 2022 ad oggetto *"Indicazioni in merito all'interpretazione dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici a seguito delle modifiche introdotte con la legislazione d'urgenza"* che

richiede, fra le condizioni per l'erogazione dell'anticipazione, anche l'avvenuta stipulazione del contratto, il pagamento dell'anticipazione risulta subordinato alla sottoscrizione del presente contratto e alla costituzione di garanzia fideiussoria o assicurativa prevista all'art. 11 del presente contratto, secondo le modalità e condizioni ivi indicate. L'appaltatore decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione (con gli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione) se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. L'anticipazione erogata verrà recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi entro luglio 2029 e fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione stessa secondo n. 12 quote costanti (euro 68.861,33 o.f.e.) di cui la prima maggiorata di 0,04 centesimi (euro 68.861,37 o.f.e.);

ii) corrispettivo annuale erogato in due *tranches* con periodicità giugno-dicembre e gennaio-maggio, previa adozione dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016.

Il corrispettivo relativo a ciascuna annualità sarà determinato in base alle percentuali sotto indicate da applicare al valore del contratto, salva la revisione dei prezzi

prevista all'art. 17.

% corrispettivo 2023 (anno 1)	% corrispettivo 2024 (anno 2)	% corrispettivo 2025 (anno 3)	% corrispettivo 2026 (anno 4)	% corrispettivo 2027 (anno 5)	% corrispettivo 2028 (anno 6)	% corrispettivo 2029 (anno 7)	% corrispettivo 2030 (anno 8)	% corrispetti- vo 2031 (anno 9)
15%	14%	13%	13%	13%	13%	9%	5%	5%

Il SAL relativo al primo acconto sarà emesso dalla Committente dopo aver ricevuto dall'Appaltatore, entro il 30 gennaio, una relazione sulle attività svolte nel periodo giugno-dicembre e previa verifica della correttezza di quanto indicato e dell'effettivo svolgimento delle attività elencate. Il SAL relativo al secondo acconto sarà emesso dalla Committente dopo aver ricevuto dall'Appaltatore, entro il 30 giugno, una relazione sulle attività svolte nel periodo gennaio-maggio e previa verifica della correttezza di quanto indicato e dell'effettivo svolgimento delle attività elencate. Per il secondo acconto, l'emissione del SAL è altresì subordinata alla presentazione, entro la medesima data del 30 giugno, di un rapporto annuale che dia sinteticamente conto delle attività svolte nell'annualità di riferimento, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate. Al fine di consentire alle varie strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma la verifica delle relazioni sulle attività svolte, tali relazioni devono essere inoltrate in via informale al DEC almeno 20

giorni prima delle scadenze, rispettivamente, del 30 gennaio e del 30 giugno. Il DEC, acquisito l'assenso dei dirigenti interessati, informerà l'appaltatore che nulla osta all'invio formale delle relazioni ovvero le eventuali richieste di modifica o integrazione, al fine dell'inoltro formale nei termini suindicati. Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dall'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 (trenta giorni dall'emissione del SAL), per consentire il rispetto dei quali l'appaltatore dovrà far pervenire la fattura entro 7 giorni dalla comunicazione del SAL da parte della Committente (nel caso in cui la fattura pervenga oltre i 7 giorni, i tempi di pagamento dovranno considerare il ritardo nell'emissione della stessa fattura). Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis d.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute così operate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

b) saldo: il saldo sarà erogato all'esito positivo della verifica di conformità del servizio, previa costituzione della garanzia per il pagamento del

saldo prevista all'art. 103, c. 6 d.lgs. 50/2016, come indicato nell'art. 11. Il pagamento avverrà nei termini previsti all'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 (trenta giorni dall'esito positivo della verifica di conformità).

3. In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione della documentazione antimafia e del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 c. 5 d.lgs. 50/2016). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale suindicato, si applicherà quanto previsto all'art. 30, c. 6 d.lgs. 50/2016.

4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2002, comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

5. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i codici CIG e CUP, come previsto dall'art. 25, c.

3 del d.l. 66/2014 (convertito, con modificazioni, in l. 89/2014). Dovranno, altresì, riportare il codice IBAN del c/c dedicato e gli estremi della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa n. ... del ..... (art. 56, c. 7 d.lgs. 118/2011).

6. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

7. I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato alla Committente secondo quanto previsto dalla citata legge 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

8. In caso di autorizzazione al subappalto, la Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

##### **FINANZIARI**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia).

2. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge



136/2010.

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

**Art. 20. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL**

**CONTRATTO**

1. La Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento ed in via aggiuntiva rispetto ai controlli in corso di esecuzione del servizio, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario e il rispetto degli obblighi previsti nel contratto.

2. Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016. Per quanto concerne, in particolare, la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, si applicherà la procedura prevista al comma 3 dell'art. 108 citato.

3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali, ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016:

a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto all'art. 9), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

b) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;

d) in caso di accertate violazioni agli obblighi di legge richiamati all'art. 15 in materia di sicurezza sul lavoro, tutela del lavoro e della parità di trattamento, potrà essere applicata una penale di importo compreso fra l'1 per mille e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, che il RUP quantificherà in base alla gravità dell'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali compete al RUP sulla base delle segnalazioni, da parte del DEC, di eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali [art. 18 d.m. 07/03/2018 n. 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*Regolamento*

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»)].

5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto o successivamente definite, la Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'appaltatore.

6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui all'art. 11), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuto dalla garanzia definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

8. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo

non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, nel caso specifico, rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

9. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi degli articoli 113-bis comma 4 e 108 comma 3 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10. La risoluzione del contratto sarà altresì disposta in caso di violazione del Patto di integrità e del codice di comportamento, come previsto nell'art. 14 dedicato agli obblighi anticorruzione.

11. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte di servizio regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,

compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa il servizio secondo quanto disposto dall'art. 108, commi 5 e 8 d.lgs. 50/2016. Oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, l'appaltatore inadempiente sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ulteriori, diretti ed indiretti cagionati alla Committente.

12. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

#### **Art. 21. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE**

1. La verifica di conformità del servizio espletato, ai sensi degli artt. 102 e 111 d.lgs.

50/2016, in considerazione della durata del contratto (che richiede la verifica di cospicua documentazione), avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la committente riceverà comunicazione dell'avvenuta approvazione della documentazione di chiusura del P.R. 2021-2027 da parte della Commissione Europea, come previsto all'art. 7 del presente contratto (art. 4, c. 6 d.lgs. 231/2002).

2. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'appaltatore risponde per la difformità delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciate dalla Committente prima che il certificato di conformità assuma carattere definitivo (art. 102, commi 3 e 5).

3. Quando il certificato di conformità del servizio diviene definitivo, è svincolata la garanzia prevista all'art. 106 c. 6 d.lgs. e all'art. 11 del presente contratto.

**Art. 22. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI  
FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL  
CONTRATTO**

1. Nelle ipotesi previste all'art. 110 d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**Art. 23. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

**Art. 24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG.**

**UE 679/2016**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali necessari per la stipulazione ed esecuzione del contratto viene scambiata fra le parti con separata corrispondenza.

2. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali di terzi, che l'appaltatore acquisisca per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica, si veda l'articolo seguente.

**Art. 25. NOMINA DELL'APPALTATORE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE**

**ISTRUZIONI**

1. L'attività oggetto del presente contratto può comportare il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Il titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, è la Giunta regionale che, con D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018 ha individuato i delegati al trattamento dei dati personali nei direttori e dirigenti competenti per materia. Pertanto, le società LATTANZIO-KIBS s.p.a. e

ARCHIDATA s.r.l. sono nominate Responsabili del trattamento esterno dei dati personali di seguito individuati e delle relative banche dati cui sia, eventualmente, necessario accedere, di seguito elencate nonché di quelle che in futuro saranno eventualmente affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR) secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate:

1) Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di dati:

a) dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di supporto ai controlli di I livello sulle procedure d'appalto poste in essere dagli Enti beneficiari di agevolazioni a valere sul PR-FESR 2021-2027

b) eventuali dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività di supporto specialistico prestato in riferimento a fattispecie concrete.

La documentazione inerente le attività oggetto del contratto d'appalto sopra citato, comprendente, eventualmente, dati personali, sarà messa a disposizione dai delegati del titolare che si avvalgano del servizio dell'assistenza tecnica, mediante trasmissione con le tecnologie previste dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) o, eventualmente e nei casi consentiti, in modalità analogica oppure mediante possibilità di consultazione diretta presso la sede regionale.



Le tipologie di dati trattati (anche solo in via eventuale) sono le seguenti: dati personali e dati relativi a condanne penali e reati relativi a persone fisiche che rivestono particolari cariche nelle persone giuridiche o negli enti beneficiari di agevolazioni sul PR-FESR o relativi ad imprese individuali beneficiarie delle medesime agevolazioni.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

## 2) Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati sopra citati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili, questi ultimi saranno tenuti a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali,

ecc.), ivi compresa la tutela del diritto di difesa in caso di contenzioso. In entrambi i casi, i Responsabili provvederanno a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto, contenente l'attestazione che presso i Responsabili non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato del Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

La presente nomina ha efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa sarà produttivo di effetti, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti derivante dal contratto succitato venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi dei Responsabili non fossero più erogati, anche il presente contratto cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni di alcun tipo fra le parti; conseguentemente, i Responsabili non saranno più legittimati a trattare i dati per conto del Titolare.

3) Istruzioni documentate art. 28 comma 3 Reg. UE 679/2016 (GDPR)

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti di dati personali che dovessero essere effettuati, ogni società componente l'ATI, in qualità di Responsabile del trattamento esterno dei dati, dovrà dare scrupolosa applicazione alle

disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR), in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR. I Responsabili, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a. distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- b. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati del trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta

indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR);

- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

#### 4) Garanzie prestate dai Responsabili

I Responsabili si impegnano a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

I Responsabili garantiscono che i dati saranno

custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvalgono (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), i Responsabili si impegnano a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dai Responsabili esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto richiamato in premessa. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;

- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

- 5) Registro categorie di attività di trattamento

Ogni Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto,

evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

#### 6) Gestione subappalti. Manleva

Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale ai Responsabili a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-

responsabile. Nel caso in cui i Responsabili facciano effettivo ricorso a sub-responsabili, essi si impegnano a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito ai trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

I Responsabili si impegnano, altresì, a stipulare specifici contratti o altri atti giuridici con i sub-responsabili, a mezzo dei quali i Responsabili descrivano analiticamente i loro compiti e impongano a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

I Responsabili, nei confronti del delegato del Titolare, mantengono la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegnano a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

I Responsabili informano il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del

trattamento può opporsi a tali modifiche.

#### 7) Ulteriori garanzie

I Responsabili si impegnano altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, i Responsabili si impegnano a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto al precedente punto 6.

#### 8) Obblighi di collaborazione

I Responsabili mettono a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, i Responsabili riconoscono al delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso, il delegato del Titolare



si impegna, per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. I Responsabili saranno, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto dei Responsabili ad uno specifico compenso, indennità o rimborso derivante dal medesimo.

#### **Art. 26. SPESE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente. Sono a carico dell'appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642).

3. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

4. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

5. Tutte le spese connesse alla prestazione del

servizio sono a carico dell'Appaltatore.

6. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, pari a € 3.666,10 o.f.i. saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 27. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel Capitolato, nel bando o nel disciplinare di gara ovvero nel presente contratto, si applica la seguente normativa:

- decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e normativa di attuazione (Decreti ministeriali, Linee Guida di attuazione del Codice adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016 ecc...)

- direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

- legge regionale 23/1/1984 n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della regione), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti

- regio decreto 18/11/1923 n. 2440 (Nuove

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti

- regio decreto 23/5/1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per quanto compatibile con la più recente normativa in materia di appalti

- regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

- programma regionale (PR) del FESR della Regione Piemonte per gli anni 2021-2027

- decreto legislativo 9/10/2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali), come da ultimo modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 30/10/2014, n. 161, per quanto compatibile con l'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016

- legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)

- legge 07/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

- legge regionale 14/10/2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione)

- il codice civile, in via residuale.

#### **Art. 28. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **Art. 29. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SOTTO**

##### **CONDIZIONE RISOLUTIVA**

1. Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), non essendo pervenuta, nei 30 giorni dall'inserimento della richiesta, la documentazione antimafia liberatoria per entrambe le società componenti l'A.T.I. Pertanto, qualora pervenisse

successivamente un'informazione antimafia c.d. interdittiva, la Regione Piemonte recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della parte di servizio già eseguita ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Committente stessa.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

**REGIONE PIEMONTE**

La Responsabile della Direzione "Competitività del sistema regionale"

Dott.ssa Giuliana FENU,

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

s.m.i.

**L' APPALTATORE**

Il Legale Rappresentante

Dott. Valerio TORDA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005